

## Ergastolo e giudizio abbreviato

### Ergastolo *in executivis* e rideterminazione della pena: il confronto fra i giudici di merito e il giudice di legittimità

Luca Cianferoni

#### La decisione

**Cumulo materiale - Concorso di reati che importano l'ergastolo e di reati che importano pene detentive temporanee - Cumulo giuridico - Reato continuato - Giudizio abbreviato - Ergastolo *in executivis* - Rideterminazione della pena** (C.p. artt. 71 ss., 81 cpv., C.p.p. artt. 438 ss.)

*In tema di determinazione della pena per i reati satellite quando si versa nell'ipotesi di cui all'art. 442 cpv, ultimo periodo, c.p.p. ed è già in esecuzione l'ergastolo irrogato con sentenza definitiva, il metodo da seguire è quello del cumulo giuridico, se sussistente la continuazione di cui all'art. 81 cpv c.p., che prevale su quello del cumulo materiale di cui all'art. 72 cpv c.p. in quanto: "Si tratta di un procedimento di calcolo della pena ... che nulla ha che vedere con la esecuzione concreta della pena detentiva temporanea ... ma che costituisce il presupposto logico-giuridico ineludibile, di tipo virtuale, per passare alla seconda fase di computo della pena dell'isolamento diurno."*

CASSAZIONE PENALE, QUINTA SEZIONE, 19 aprile 2013 (dep. 3 maggio 2013) - GRASSI, *Presidente* - VESSICHELLI, *Relatore* - F. G. B., F. S., G. F. e M. M., ricorrenti.

Il testo della decisione in commento è consultabile sul sito [web archiviopenale.it](http://web.archiviopenale.it).

#### Il commento

1. Con la sentenza n. 19253 del 2013 la Quinta sezione penale della Corte di cassazione ha avuto modo di affrontare un tema, quale quello della rideterminazione della pena nel caso di ergastolo *in executivis*, piuttosto complesso e articolato per le delicate implicazioni di carattere penale e processuale penale che esso comporta.

La questione, di assoluta attualità e rispetto alla quale ancora non è dato rinvenire un preciso orientamento in dottrina e in giurisprudenza<sup>1</sup>, si impone in maniera rilevante agli operatori di diritto ed emerge con una certa frequenza nelle aule di giustizia.

A ben vedere, però, qui non vengono in considerazione soltanto problematiche di carattere applicativo, quali la rideterminazione della pena quando già è in esecuzione un'altra ovvero la tenuta del giudicato (istituto la cui *ratio* è quella di garantire uno dei principi cardini dell'intero ordinamento giuridico, ossia il principio della certezza del diritto), ma anche rilevanti implicazioni di sistema afferenti alla libertà personale, bene di primaria importanza, costituzionalmente garantito.

La sentenza oggetto della presente nota è il risultato del confronto fra i giudici di merito e l'organo nomofilattico in ordine alla quantificazione dell'irrogando trattamento sanzionatorio nell'ipotesi in cui si abbia, sul piano sostanziale, il concorso fra un delitto punito con la pena dell'ergastolo e reati che importino pene detentive temporanee per un tempo complessivo superiore a cinque anni, e, sul piano processuale, la scelta per il giudizio abbreviato. Un quesito giuridico di difficile soluzione che, a distanza di poco tempo, ha portato la questione per ben due volte all'attenzione del Supremo Collegio.

2. Nel corso del giudizio di primo grado era stata ritenuta la penale responsabilità degli imputati per tutti i reati loro ascritti e cioè quello di tentata rapina aggravata, di omicidio volontario aggravato, di violazione delle leggi sulle armi, di detenzione e porto di armi clandestine e di ricettazione delle predette armi e di due autoveicoli di provenienza delittuosa. Inoltre, in quella sede, dopo aver riscontrato la sussistenza del vincolo della continuazione, la Corte di Assise di Reggio Calabria riteneva, stante la scelta per il giudizio abbreviato ex art. 438 c.p.p., di poter irrogare per tutte le persone accusate la pena dell'ergastolo semplice.

Successivamente, il giudice del gravame confermava la sentenza impugnata, riformandola solamente nei confronti di uno degli imputati al quale venivano

---

<sup>1</sup> Come si verrà argomentando di seguito, il fatto che attualmente non sia emerso un indirizzo dottrinale e giurisprudenziale consolidato sul quesito giuridico in esame risiede nella difficoltà di individuare la natura giuridica della pena dell'ergastolo con isolamento diurno. Non si tratta di una sterile disputa di teoria del diritto, ma di una questione di rilievo pratico-applicativo, visto che, per esempio, la scelta per il rito abbreviato provoca il venire meno di tale maggiorata afflittività nei casi di concorso di reati e di reato continuato.

concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti a quelle aggravanti con conseguente riduzione della pena fino a venti anni di reclusione.

In sostanza, nei due gradi di giudizio non era stata quantificata la pena per i reati diversi da quello di omicidio. Il ragionamento fatto dai giudici di merito era il seguente: siccome l'art. 442, co. 2, c.p.p. prevede la sostituzione della pena dell'ergastolo con isolamento diurno (che nell'ipotesi in esame veniva in considerazione) con quella dell'ergastolo semplice, non è necessario procedere alla quantificazione della stessa per i reati satellite, oppure, detto in altri termini, le modalità di determinazione del trattamento sanzionatorio dipendente dalla scelta per il rito abbreviato presuppongono rispettato il calcolo ai sensi dell'art. 71 e ss., c.p.

Tale presunzione induceva i giudici di merito a esimersi dal computo della pena per i reati concorrenti.

Tuttavia emergeva un evidente *vulnus* di legittimità per violazione dell'art. 72, co. 2, c.p. e dell'art. 442, co. 2, c.p.p.

La Corte di cassazione, investita della questione, prendeva atto della totale mancanza nella sentenza impugnata della determinazione della pena e, conseguentemente, disponeva l'annullamento con rinvio affinché il giudice di merito provvedesse al relativo calcolo. Ciò che maggiormente rileva sono i criteri indicati nella sentenza oggetto di commento per lo svolgimento di tale operazione.

Primariamente, il rispetto della disciplina prevista dagli artt. 71 e ss., c.p. non può affidarsi a vuote clausole di stile, ma occorre stabilire specificamente la pena per i reati satellite proprio e soprattutto in virtù di quanto disposto dall'art. 72, co. 2, c.p., perchè se detto *quantum* supera i cinque anni di reclusione la pena è quella dell'ergastolo con isolamento diurno che per effetto della scelta per il rito abbreviato viene meno residuando l'ergastolo semplice, ma se viceversa detto *quantum* non supera i cinque anni di reclusione allora la pena è quella dell'ergastolo semplice che l'opzione per il giudizio abbreviato converte nella pena di trenta anni di reclusione.

È certo difatti che, se anche non esistesse la disciplina in commento, sussiste in capo al giudice l'obbligo di determinare in maniera precisa la pena. Si tratta di un principio di civiltà giuridica direttamente discendente dai principi di stretta legalità e di riserva di giurisdizione per la comminazione di una sanzione penale. Come a monte del procedimento penale la persona accusata di un reato ha diritto a essere informata del contenuto dell'accusa elevata contro di

lei<sup>2</sup>, così a valle del medesimo l'imputato ha diritto a conoscere l'esatto *quantum* di pena in caso di condanna. Questo diritto e il corrispondente obbligo si traggono dalla complessiva disciplina penal-processuale prevista dal nostro ordinamento giuridico.

La Corte di Assise di Reggio Calabria, in base alle indicazioni del Supremo Collegio, individuava la pena per i reati concorrenti in dodici anni di reclusione per tutti gli imputati tranne che per uno di essi che, avendo nel frattempo iniziato a collaborare, vedeva ridotta la pena per i reati satellite a sette anni e sei mesi, quindi sempre al di sopra della soglia dei cinque anni normativamente prevista. Anche se diversa era stata la via percorsa, uguale era la conclusione cui il giudice del rinvio era pervenuto.

Tuttavia ancora qualcosa non tornava.

Come mai la determinazione esatta del *quantum* di pena per i reati concorrenti non aveva in alcun modo inciso sulla riduzione dovuta al giudizio abbreviato? Perchè, sebbene i giudici di merito antecedenti all'annullamento avessero ritenuto i reati unificati nel vincolo della continuazione e pertanto, in punto di pena, applicato il c.d. cumulo giuridico, il giudice del rinvio, viceversa, applicava l'altro criterio, sicuramente più sfavorevole per l'imputato, ossia quello del c.d. cumulo materiale?

**3.** Un primo e importante problema di diritto sostanziale emergeva a questo punto della vicenda processuale, ossia quello relativo al metodo da seguire per la quantificazione della pena dei reati satellite.

Inevitabilmente le parti hanno presentato ricorso in Cassazione avverso il capo della sentenza relativo al trattamento sanzionatorio. In particolare, tutti i ricorsi presentano uno stesso motivo, anche se variamente argomentato, vale a dire l'erronea applicazione degli artt. 72, cpv., e 81, cpv., c.p. in quanto essa ridonda nell'inesatta determinazione della pena da parte del giudice del rinvio. Inoltre, altro elemento comune, limitatamente però ai soli ricorsi difensivi, è dato dall'indicazione di un vizio procedurale. Perchè qui, a ben vedere, si tratta di capire come operino i sopracitati articoli nell'ipotesi di cui all'art. 442 cpv c.p.p..

---

<sup>2</sup> V. art. 111, co. 2, Cost. e art. 6, co. 3, C.e.d.u. L'ampiezza del diritto in parola è stato precisato da plurime sentenze della Corte di Strasburgo alcune delle quali riguardanti l'Italia. Si vedano in particolare: Corte eur. dir. uomo, 25 marzo 1999, Pélissier e Sassi c. Francia; Id., 28 giugno 1995, Stoitchkov e Chindarov c. Bulgaria; Id., 31 maggio 2001, Ortolani c. Italia; Id., 4 aprile 2000, Ferrarin c. Italia; Id., 28 febbraio 2002, D.C. c. Italia; Id., 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia.

Un secondo e rilevante problema di diritto processuale emergeva a questo punto in tutta la sua evidenza, ossia quello dell'ampiezza dell'istruzione probatoria nel rito abbreviato sotto il duplice profilo dei poteri del giudice e dei diritti della difesa.

Quando l'imputato chiede che il processo sia definito già all'udienza preliminare ex art. 438 c.p.p., rinuncia al diritto alla prova nella sua più ampia portata, ferma restando la possibilità del giudice ex art. 441, co. 5, c.p.p. di assumere gli elementi necessari ai fini della decisione. Il sacrificio che tale rito speciale impone al diritto di difesa, oppure, detto in altri termini, questo sbilanciamento dovuto all'elisione della fase dibattimentale, viene compensato dalla previsione della diminuzione della pena. Al riguardo è stato efficacemente sottolineato dalla dottrina<sup>3</sup>, dalla giurisprudenza di legittimità<sup>4</sup> e da quella costituzionale<sup>5</sup> che la riduzione nei modi indicati dall'art. 442, co. 2, c.p.p. ha valenza processuale e non sostanziale, ossia ha natura puramente premiale e impone un abbattimento fisso, secco e predeterminato della pena, la cui applicazione è sottratta a qualsiasi valutazione del giudice.

Se si pongono a confronto gli istituti rispettivamente disciplinati dall'art. 72 cpv c.p. e dall'art. 442 cpv c.p.p. si nota quella c. d. disomogeneità ontologica che è stata puntualmente evidenziata da attenta dottrina<sup>6</sup>.

Con riferimento alla natura giuridica della pena dell'ergastolo con isolamento diurno non è dato riscontrare fra la dottrina e la giurisprudenza unanimità di vedute e ciò ha importanti implicazioni non solo a livello teorico ma anche a livello pratico. Mentre infatti secondo la prima<sup>7</sup> l'isolamento diurno è

<sup>3</sup> CERQUA, *Riti alternativi e incentivi premiali: implicazioni di natura sostanziale*, in *Cass. pen.*, 1992, 1702; GALLO, *Sistema sanzionatorio e nuovo processo*, in *Giust. pen.*, 1989, III, 650; MERCONE, *Le diminuenti dei nuovi riti premiali e i limiti di pena applicabile*, in *Cass. pen.*, 1990, 1825; PAGLIARO, *Riflessi del nuovo processo sul diritto penale sostanziale*, in *Dir. pen. proc.*, 1990, 36; FERRUA, *Il ruolo del giudice nel controllo delle indagini e nell'udienza preliminare*, in *Studi sul processo penale*, Milano, 1990, 53; LAVARINI, *Il giudizio abbreviato*, Napoli, 1996.

<sup>4</sup> Cass., Sez. VI, 26 gennaio 2000, Fadda, in *Mass. Uff.*, n. 215643; Id., Sez. IV, 28 giugno 2000, Simoncelli, in *Foro it.*, 2001, III, 68; Id., Sez. V, 14 giugno 2000, Izzo, in *Giur. it.*, 2001, 1008; Id., Sez. I, 05 giugno 2000, Hasani, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2000, 524; Id., Sez. I, 10 marzo 1997, Spagnuolo, in *Giust. pen.*, 1998, III, 176.

<sup>5</sup> Corte cost., n. 277 del 1990.

<sup>6</sup> MERCONE, *Le diminuenti dei nuovi riti premiali ed i limiti minimi di pena applicabili*, in *Cass. pen.*, 1990, 1825; RANDAZZO, *I limiti minimi della pena e la diminuzione del patteggiamento*, *Cass. pen.*, 1993, 120.

<sup>7</sup> ALTAVISTA, *L'isolamento diurno e la sua applicazione nel codice penale e nel regolamento penitenziario*, in *Rass. stud. pen.*, 1952, 89; MARTINI, *Ergastolo e isolamento continuo: l'art. 72 c.p. fra abrogazione e incostituzionalità*, in *Cass. pen.*, 1982, 268; NUCCI, *Sui benefici applicabili all'isolamento diurno*

solamente una modalità esecutiva della pena dell'ergastolo, per la seconda<sup>8</sup> si tratta a tutti gli effetti una sanzione penale autonoma e ulteriore prevista per i delitti concorrenti, onde evitare che quest'ultima sia assorbente, sul piano del trattamento sanzionatorio, rispetto alle altre pene che devono essere irrogate.

La difficoltà palesata dai giudici nella vicenda processuale sfociata nella sentenza n. 19253 del 2013 sembra risiedere nell'individuazione del punto di equilibrio fra la disciplina di carattere sostanziale e quella processuale.

A ben vedere, nel secondo rinvio la Quinta sezione penale è stata impegnata non tanto in un confronto bilaterale, quanto piuttosto in uno trilaterale fra norme.

Secondo il Supremo Collegio non esiste un netto contrasto sul piano teorico fra i due criteri di calcolo previsti dall'ordinamento. Quando viene in considerazione l'isolamento diurno, l'art. 72 cpv c.p. trasforma il cumulo materiale (inattuabile) fra l'ergastolo e le altre pene detentive temporanee di una certa entità, in una sorta di pena aggravata, rappresentata dal medesimo con afflittività aumentata dalla sanzione dell'isolamento diurno del condannato per un tempo determinato. Una simile previsione può considerarsi compatibile con il vantaggio che può derivare all'imputato dal calcolo delle pene per i reati concorrenti, unificati dal vincolo della continuazione, con il criterio del cumulo giuridico delle pene.

Senonché il problema del trattamento sanzionatorio veniva legato nei ricorsi difensivi al carattere del giudizio abbreviato come rito a "prova contratta"<sup>9</sup> tanto da indurre la Corte di cassazione a trattare tale questione in via preliminare e a considerarla assorbente rispetto alle altre. Secondo quanto sostenuto dalla difesa, l'integrazione probatoria è da ritenersi necessaria al fine di arrivare a una ricostruzione utile per calibrare esattamente la pena per i reati satellite.

Il punto è che la scelta fatta nella fase iniziale del procedimento penale dall'imputato, vale a dire quella di essere giudicato allo stato degli atti, si riverbera su tutti i successivi eventuali gradi di giudizio, ivi compreso quello del rinvio.

---

*ed in particolare sulla grazia sovrana secondo la legislazione penale vigente in Italia*, in *Riv. dir. proc.*, 1940, 22; RIVA, *Sub art. 72*, in *Comm. C.p.*, *Dolcini, Marinucci*, p. 1274.

<sup>8</sup> Cass., Sez. I, 12 giugno 2007, X, in *Cass. pen.*; Id., Sez. I, 15 aprile 2003, X, in *Giur. it.*; Id., Sez. I, 05 dicembre 2000, X, in *Cass. pen.*; Id., Sez. I, 21 marzo 2000, S.M., *ivi*.

<sup>9</sup> AMODIO, *Giudice unico e garanzie difensive nella procedura penale riformata*, in *Studi Pisapia*, II, Milano, 2000, 15. In particolare, per quel che riguarda la disciplina della prova nel giudizio abbreviato, l'Autore parla di dibattimento ad attività probatoria contratta.

Quale sarebbe altrimenti il senso della disciplina codicistica?

Se l'obiettivo perseguito con l'introduzione del giudizio abbreviato è stato quello di deflazionare il dibattimento, se a riprova della bontà della scelta effettuata pochi anni più tardi il legislatore ha ampliato il ventaglio delle possibilità di accesso a tale rito (prevedendolo anche per i reati punibili con la pena dell'ergastolo) e se detto istituto risponde chiaramente a preminenti esigenze di economia processuale, allora non può essere che in sede di gravame o di rinvio tutto ciò venga disatteso. Detto in altri termini, se la prova è contratta tale deve essere lungo tutto l'*iter* processuale.

L'evidente contrazione che qui il diritto di difesa subisce, viene bilanciato dalla diminuzione della pena nei modi di cui all'art. 442 cpv c.p.p.: tuttavia non si tratta solo di questo.

L'opzione per il giudizio abbreviato ha importanti ricadute anche sui poteri del giudice il quale può solamente assumere gli elementi necessari ex art. 441, co. 5, c.p.p. Questo vale anche per il giudice degli eventuali gradi successivi. Nello specifico non viene meno nè il potere del giudice dell'appello di integrare il fascicolo con gli atti necessari alla decisione ex art. 599 c.p.p. e quello di integrazione probatoria ex art. 603 c.p.p., nè tanto meno il potere del giudice del rinvio di disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ex art. 627 c.p.p.

In generale, i poteri del giudice dell'appello sul processo celebrato in primo grado nelle forme dell'abbreviato sono più limitati di quelli dello stesso giudice sul processo svolto con rito ordinario e ciò vale *mutatis mutandis* per i poteri del giudice del rinvio.

Quindi, in questi casi, il giudice può (ma non deve) integrare il quadro probatorio, mentre la difesa dell'imputato non ha diritto a chiedere la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. Questo dipende dal fatto che, con la richiesta di essere giudicato allo stato degli atti, l'imputato ha rinunciato a ulteriori prove, tranne quelle alla cui acquisizione il giudizio abbreviato sia stato subordinato, secondo quanto previsto dall'art. 438, co. 5, c.p.p.<sup>10</sup>

È per questo che in simile ipotesi la contrazione della prova sembra operare – si potrebbe dire – in maniera unidirezionale (ossia solo per la difesa) anzichè bidirezionale (*rectius* anche per l'organo giudicante).

In tema di prove nuove o sopravvenute, la Corte di cassazione<sup>11</sup> ha precisato

---

<sup>10</sup> Cass., Sez. II, 18 gennaio 2011, Sermone, in *Mass. Uff.*, n. 249161; Id., Sez. I, 23 maggio 2012, P.G. in proc. Andali, in *Mass. Uff.*, n. 253729.

<sup>11</sup> Cass., Sez. I, 23 maggio 2012, P.G. in proc. Andali, cit.

che nel giudizio di appello su abbreviato, l'imputato e il pubblico ministero (nonostante quest'ultimo non abbia più il potere di consenso sulla richiesta ex art. 438 c.p.p.) non possono far valere un diritto all'integrazione probatoria, spettando in ogni caso al giudice la valutazione se sia assolutamente necessaria la loro acquisizione. Nella vicenda in esame, il problema si era posto con riferimento all'assunzione (nella forma verbalizzata in altro procedimento o in quella dell'esame diretto) delle dichiarazioni rese da uno degli imputati che aveva nel frattempo iniziato la collaborazione in un separato processo.

Si trattava di una prova che era sopravvenuta alla sentenza di annullamento del Supremo Collegio e che pertanto doveva ritenersi nuova e quindi soggetta al regime di cui all'art. 603, cpv., c.p.p. che prevede un vero e proprio diritto della parte alla sua acquisizione. In sostanza si lamentava la mancata assunzione di una prova decisiva ex art. 606, co. 1, lett. d) c.p.p.

Questo specifico motivo di ricorso veniva ritenuto infondato per l'ulteriore considerazione di carattere eminentemente tecnico-processuale in base alla quale, in caso di appello su abbreviato, non si può versare nell'ipotesi di cui all'art. 606, co. 1, lett. d), c.p.p. perché la mancata assunzione di una prova decisiva, quale motivo di ricorso in cassazione, può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione ai sensi dell'art. 495, cpv., c.p.p.<sup>12</sup>

Per questi motivi l'attuale assetto della disciplina per i gradi successivi al primo suscita alcune perplessità dal momento che l'acquisizione di una prova ulteriore può incidere sulla determinazione della pena e tuttavia l'organo nomofilattico esclude il diritto alla stessa in capo all'imputato.

La Quinta sezione penale ha concluso che il giudice del rinvio deve rideterminare la pena affermando nuovamente il vincolo della continuazione con i conseguenti benefici effetti del cumulo giuridico, non escludendo, per questa via, una più favorevole rivalutazione della pena per i reati meno gravi. Del resto, tale modalità di calcolo non concerne l'esecuzione concreta della pena detentiva temporanea posto che l'isolamento diurno costituisce la sanzione per i delitti concorrenti e che esso afferisce alla genesi del rapporto esecutivo.

Questa, dunque, la soluzione individuata nella sentenza n. 19253 del 2013 all'intricata questione giuridica.

---

<sup>12</sup> Cass., Sez. VI, 08 luglio 2003, Pacor, in *Mass. Uff.*, n. 226534; Id., Sez. VI, 16 ottobre 2008, Monetti, in *Mass. Uff.*, n. 242905.



Spetta adesso al giudice del rinvio il delicato compito di operare, alla luce delle indicazioni fornite dall'organo nomofilattico, il calcolo per i reati satellite, allo scopo di individuare la pena finale per il rito abbreviato.

4. A questo punto si impongono alcune considerazioni conclusive sulle ricadute che la statuizione in parola può avere sulla teoria del giudicato.

In particolare, siccome l'impugnazione ha riguardato soltanto il capo della sentenza relativo al trattamento sanzionatorio per i reati concorrenti, il giudicato si è formato per la differenza, ossia sul capo riguardante la condanna alla pena dell'ergastolo.

Viene qui in rilievo la c.d. teoria della formazione progressiva del giudicato che è stata elaborata dalla Corte di cassazione<sup>13</sup> e sulla quale si è pure espressa la dottrina<sup>14</sup>. Anche se tale teoria si è sviluppata soprattutto in ambito cautelare, non è da escludere che la stessa possa interessare la materia dell'esecuzione penale.

Del resto, già a partire dalla riforma del codice di rito, furono introdotti dal legislatore importanti brecce nel giudicato penale allorquando, per esempio, autorizzò espressamente il giudice dell'esecuzione a modificare il trattamento sanzionatorio del condannato successivamente alla formazione della *res iudicata*.

In generale, questi cambiamenti sia sul piano legislativo che su quello giurisprudenziale si caratterizzano per essere indirizzati già nella fase della cognizione, come in quella dell'esecuzione, a intaccare il giudicato per conseguire l'obiettivo – si potrebbe dire – di “ottimizzare” la pena. Perché a ben vedere questo è il senso della crisi attraversata dall'istituto del giudicato: l'esigenza di calibrare con esattezza il trattamento sanzionatorio spinge continuamente a rivalutare lo stesso con la conseguenza che, ad esempio, il giudice della cognizione (come nell'ipotesi qui in considerazione) ridetermini

---

<sup>13</sup> Cass., Sez. IV, 11 marzo 2013, F.M., [www.leggiditalia.it](http://www.leggiditalia.it). Con questa sentenza il Supremo Collegio ha fatto il punto della situazione sulla giurisprudenza di legittimità relativa alla teoria della formazione progressiva del giudicato. Ad essa si rinvia per una completa sintesi del tema e per tutti i riferimenti giurisprudenziali.

<sup>14</sup> Si ritiene qui di poter condividere e quindi citare l'orientamento dottrinale che argomentando ex art. 624 c.p.p. si esprime in senso favorevole all'applicabilità dell'art. 129, co. 1, c.p.: BARGI, *Il ricorso per cassazione*, in *La impugnazioni penali*, a cura di Gaito, II, Torino, 1998, p. 647; CLANI, *Sub art. 624*, in *Comm. C.p.p. Chiavario*, VI, Torino, 1991, p. 305; CORDERO, *Procedura Penale*, IV ed., Milano, 1998, p. 1048; SPANGHER, *Impugnazioni*, in *Profili del nuovo codice di procedura penale*, a cura di Conso, Grevi, IV, Padova, 1996, p. 721; ID., *Bis in idem delle Sezioni Unite sui limiti di applicabilità dell'art. 152 c.p.p. 1930 nel giudizio di rinvio con annullamento parziale*, in *Cass. pen.*, 1993, 2505.

la pena pur essendo di fronte a un ergastolo *in executivis*, oppure che il giudice dell'esecuzione modifichi la pena irrogata dal giudice della cognizione. Anche la giurisprudenza europea e, in particolare, quella della Corte di Strasburgo sempre molto attenta alla sostanza e all'effettività dei diritti, ha offerto un suo rilevante contributo sull'argomento, basti pensare che, con le sue ripetute condanne nei confronti dell'Italia per violazione dell'art. 46 C.e.d.u., ha indotto la Consulta<sup>15</sup>, stante l'inerzia del legislatore, a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 630 c.p.p. nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza in modo tale da consentire l'adeguamento del nostro ordinamento a quello convenzionale.

Si tratta di un'operazione degna di rilievo perchè tra le sue molteplici conseguenze si sottolinea quella che qui rileva, ossia il fatto che oltre a un moto interno diretto a riconsiderare la essenza del giudicato penale ne esiste anche uno esterno che si muove in quella stessa direzione: entrambi rispondono all'esigenza di offrire la migliore tutela possibile ai diritti e alle libertà fondamentali, *in primis* la libertà personale, che vengono in considerazione nel processo penale.

---

<sup>15</sup> Si tratta della nota sentenza della Corte cost., n. 113 del 2011, con ampi riferimenti dottrinali. Qui, per tutti, si rinvia a RANIERI, Sub art. 630, in *Comm. C.p.p. ipertestuale*, Gaito, Torino, 2012, 3817 ss.